



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici BAIO e ADAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2009

Modifiche al codice penale e all'articolo 147 del codice civile
in materia di divieto delle punizioni corporali verso i minori

ONOREVOLI SENATORI. - I mezzi di coazione fisica comprimono i diritti fondamentali ed inviolabili della libertà e dell'incolumità, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, salvi i casi tassativamente previsti. Nei confronti dei minori, l'utilizzo di punizioni corporali può concretizzare una forma di «violenza assistita», in grado non solo di danneggiare la salute fisica del bambino, ma anche di compromettere la serenità psicologica nel periodo di crescita.

Lo studio delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti dei minori ha messo in evidenza che un numero considerevole di bambini non gode ancora di adeguata protezione e tutela giuridica. Sono, infatti, milioni i bambini vittime di violenza nel mondo che subiscono maltrattamenti in casa, negli istituti o a scuola, da quelle stesse persone che dovrebbero prendersi cura di loro. Si stima che ogni anno siano 275 milioni i bambini vittime di episodi di violenza e maltrattamenti all'interno delle mura domestiche, con conseguenze psicologiche devastanti che possono segnarli per l'intera vita. Solo in Italia raggiungerebbero la cifra di 1 milione.

Tra le violenze a cui può essere sottoposto un minore rientrano anche le punizioni corporali, un fenomeno troppo spesso sottovalutato, nonostante la sua diffusione e le conseguenze negative sulla vita e lo sviluppo di bambini e bambine.

Lo studio delle Nazioni Unite raccomanda di vietare ogni forma di violenza nei confronti dei minori, compresa l'abolizione delle punizioni corporali e le altre forme di castigo crudeli o umilianti, in qualsiasi contesto compreso quello familiare da parte di tutti gli Stati entro il 2009.

Nel giugno 2008, il Consiglio d'Europa ha lanciato a Zagabria una campagna contro le punizioni corporali, per ottenere l'abolizione e promuovere una genitorialità positiva in tutti gli Stati membri.

In Europa, l'utilizzo di punizioni corporali sui bambini, anche in ambito familiare, è già vietata in Svezia, Norvegia, Finlandia, Austria, Cipro, Danimarca, Lettonia, Bulgaria, Ungheria, Germania, Romania, Grecia e, dal 2007, anche nei Paesi Bassi, in Portogallo e Spagna.

In Italia, le punizioni corporali sono vietate espressamente solo in ambito scolastico e dall'ordinamento penitenziario. Per ciò che concerne la famiglia, la Corte di cassazione nel 1996 ha dichiarato illegittima ogni forma di punizione corporale, ma questo divieto non è stato ancora recepito tramite un adeguamento normativo. O meglio, nelle varie sentenze della Suprema Corte, che si sono susseguite negli anni, è stato evidenziato come i maltrattamenti di cui all'articolo 572 del codice penale si consumano non soltanto attraverso le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni, ma anche con atti di disprezzo e di offesa alla dignità della persona. Tuttavia appare necessario inserire espressamente il divieto delle punizioni corporali, nei confronti dei minori, così da colmare il vuoto legislativo, ma soprattutto per cambiare la mentalità di chi crede di realizzare un metodo educativo fondato sull'intimidazione o sulla violenza. Con questo disegno di legge non si vuole colpevolizzare il genitore che esasperato «tira uno scappellotto» al bimbo capriccioso, ma si vuole responsabilizzare l'educatore al dialogo e alla costruzione di un rapporto che eluda la violenza e che possa in futuro condizionare la percezione

della violenza da parte del cittadino di domani.

Quanto all'articolo 571 che prevede e punisce l'abuso dei mezzi di correzione, si osserva che la pedagogia moderna esclude che si possa parlare di «mezzi di correzione» intendendo per questi percosse o altro tipo di punizione corporale. Per tale motivo questo articolo del codice penale andrebbe abrogato. Per di più, la previsione della legge non soltanto legittima «l'uso» di tali mezzi di correzione, ma prevede per «l'abuso» una pena inferiore a quella prevista per le percosse e le lesioni in considerazione appunto del diritto di genitori, maestri, custodi, di correggere le persone a loro affidate per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di un'arte o professione.

Si propone dunque l'abrogazione dell'articolo 571 del codice penale visto che eventuali attività illecite restino punite ai sensi degli articoli 572, 581, 582, 583 e 584 del codice penale. Una riflessione a parte merita la modifica dell'articolo 147 del codice civile. Gli articoli 143, 144 e 147, infatti, prevedono i diritti e i doveri dei coniugi e nell'articolo 147 si esplicita il dovere da parte dei genitori di educare i figli «tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Si reputa quindi necessario inserire un comma seguente, nel quale esplicitare che l'attività di educazione, proprio in armonia con la *ratio* dell'articolo, non può prevedere l'utilizzo di punizioni corporali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al libro II, titolo XI, capo IV, del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 571 del codice penale è abrogato;

b) all'articolo 572 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il titolo è sostituito dal seguente: «Maltrattamenti e punizioni corporali in famiglia o verso i fanciulli»;

2) al primo comma le parole da: «, fuori» fino a: «precedente,» sono soppresse;

3) al primo comma, dopo la parola: «maltratta» sono inserite le seguenti: «o pone in essere una punizione corporale verso»;

4) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Se il fatto viene commesso in presenza di un minore la pena è aumentata di un terzo»;

5) al terzo comma le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».

2. All'articolo 147 del codice civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Il minore ha il diritto alla tutela e alla sicurezza, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti degradanti la dignità della persona».